

IMPOSTE SUL REDDITO***Uscita dal forfettario e “rinascita” dell’Iva***di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità in materia Iva e dichiarazione Iva 2024

Scopri di più

Con la [circolare n. 32/E/2023](#), l'Agenzia delle entrate ha fornito numerosi chiarimenti in relazione alle modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 per l'adozione ed il **mantenimento del regime forfettario**, di cui all'[articolo 1, comma da 54 a 89, L. 190/2014](#). Di particolare interesse operativo sono le indicazioni fornite in merito alle **conseguenze Iva e reddituali** che derivano dal **superamento**, in corso d'anno, **della soglia di 100.000 euro** di ricavi o compensi.

In tal caso, a seguito delle modifiche introdotte dalla citata Legge di Bilancio 2023, il contribuente esce dal regime forfettario, già **con effetto dal medesimo periodo d'imposta** in cui ha “splafonato”.

Per quanto riguarda l'Iva, l'Agenzia precisa che l'applicazione della stessa sulle fatture emesse **decorre** già **dall'operazione** che comporta il superamento della soglia, intendendosi per tale l'operazione che ha generato l'incasso **“sopra soglia”**. In tal caso, **l'intero corrispettivo** (e non solo la parte eccedente la soglia di euro 100.000) deve essere **assoggettato ad Iva**. Restano **invariate**, invece, **le fatture già emesse** in un momento antecedente rispetto al citato incasso che ha comportato l'uscita dal regime, in quanto trattasi di **operazioni già effettuate anteriormente** ai sensi dell'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#): l'emissione del documento è, nella sua sostanza, indice di **effettuazione dell'operazione**.

Sul fronte del diritto alla detrazione, l'Agenzia si limita a precisare che nella **dichiarazione annuale Iva** da presentare per l'anno di **fuoriuscita dal regime**, il contribuente dovrà inserire:

- *“tutte le **operazioni (attive e passive) fatturate** (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfettario) **successivamente all'incasso citato** e;*
- *tutte le **operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate)** successivamente all'incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato”.*

Nulla viene detto esplicitamente in merito al diritto alla **detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti**, per il quale pare **fuor di dubbio che sussista** in relazione a tutte le **operazioni passive**

effettuate a partire dalla data in cui avviene l'uscita, documentate da fatture datate da quel momento e pervenute al contribuente successivamente.

Resta **precluso**, invece, il diritto alla detrazione per l'Iva assolta su **acquisti effettuati antecedentemente** alla data in cui si è verificato l'incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, **anche se la fattura è pervenuta in un momento successivo**. Così come resta **non detraibile l'imposta relative a fatture differite pur datate successivamente all'uscita dal regime**, ma i cui documenti di trasporto fanno riferimento **a consegne avvenute in un momento antecedente** rispetto a quello in cui si è verificata l'uscita dal regime, in quanto ciò che rileva è il **momento di effettuazione** dell'operazione, di cui all'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#).

Sul versante **imposte dirette**, nella [circolare n. 32/E/2023](#), l'Agenzia correttamente precisa che il reddito dell'intero anno, in cui è avvenuta l'uscita dal regime per sfioramento del limite di euro 100.000, deve essere **determinato nei modi ordinari**, ossia contrapponendo ai **ricavi/compensi i costi sostenuti**. A tale riguardo, l'Agenzia afferma che *"il costo dei beni che concorre alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo deve essere assunto **al netto dell'IVA inizialmente non detratta** (in costanza di regime forfetario) e ora **rettificabile**, per effetto del superamento del limite di 100.000 euro in corso d'anno, nella **dichiarazione IVA** relativa all'**anno del superamento**".* Infatti, prosegue l'Agenzia, *"l'eventuale mancata rettifica dell'IVA (...) non può avere riflessi ai fini della determinazione del reddito, atteso che in tale ipotesi **l'indetraibilità dell'IVA non deriverebbe da cause oggettive** che precludono l'esercizio del relativo diritto, bensì da una valutazione discrezionale del contribuente".* È del tutto evidente, invece, che il **costo** vada **assunto al lordo dell'Iva non detratta**, in tutte quelle ipotesi in cui **non è attivabile la rettifica della detrazione** a favore del contribuente, come ad esempio, per gli acquisti di beni avvenuti nel corso dell'anno nel corso del quale è stato superato il limite di euro 100.000, la cui **vendita è avvenuta in costanza di regime forfetario**. Ad esempio, se il contribuente ha superato la soglia di euro 100.000 in data 6.12.2023, i costi degli acquisti di beni avvenuti fino a tale data, **il cui ricavo di vendita è confluito nel regime forfetario**, devono concorrere alla formazione del reddito del 2023 **per un importo comprensivo dell'Iva non detratta e non rettificabile**.